

STATUTO ASSOCIAZIONE VIVA LA VITA SARDEGNA ODV

Art. 1 Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117 /2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato VIVA LA VITA SARDEGNA ODV con sede a Bari Sardo (NU), Via Vico I Francesco Petrarca n.4.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica, indipendente ed autonoma.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative, aprire uffici ed indire riunioni anche in luoghi diversi dalla sede legale.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2 Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione svolge le proprie attività nel settore di "assistenza sociale e socio-sanitaria". Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1, e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Attività di formazione ed informazione, consulenza per le famiglie che si prendono cura del parente con disabilità gravissima, seguendole in tutto il percorso, partecipando alle loro unità di valutazione multidisciplinare (UVM),
- b) Attività di prestazioni sanitarie infermieristiche;
- c) Attività di recupero e del successivo smistamento di farmaci e materiale sanitario non utilizzato;
- d) Attività di raccordo tra famiglie medici ed istituzioni;
- e) Partecipazione ai tavoli regionali e nazionali welfare con un focus sulla disabilità;
- f) Organizzazione di manifestazioni e presidi di protesta là dove le istanze a favore delle famiglie di disabili gravissimi non vengano recepite;
- g) Attività di consulenza per la compilazione di domande di contributi a favore della domiciliarizzazione assistenziale della Persona con disabilità gravissima;
- h) Attività continua di ascolto a chiunque si rivolga ad essa per risolvere le problematiche relative alle malattie;
- i) Attività di consulenza sociale in generale;
- J) Organizzazione di incontri e gruppi di auto- mutuo aiuto che possano favorire le pari opportunità;
- k) Pubblicizzare l'esistenza e diffondere la conoscenza della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e delle altre malattie altamente invalidanti, per le quali possa essere validamente istituita l'ospedalizzazione domiciliare, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass media, le autorità politiche e amministrative, il personale medico e paramedico, il mondo scientifico e accademico sulle conseguenze che tali malattie comportano, sia a livello personale che familiare, sociale e sanitario;
- l) Offrire la più ampia assistenza alle persone affette da SLA o da patologie di cui sopra, nonché ai loro familiari, in ogni fase della malattia, promuovendo, all'uopo, l'istituzione di idonea terapia domiciliare e avvalendosi anche della telemedicina, onde ottenere un significativo aumento della qualità della vita, una diminuzione della mortalità, un migliore sostegno psicologico, un costante monitoraggio dell'evoluzione della malattia.
- m) Diffondere la conoscenza e curare l'organizzazione dell'attività di studio e di ricerca sulle malattie di cui al punto a), nonché degli ausili, utilizzabili dal malto e/o da chi lo assiste, per migliorare la qualità della vita sotto ogni aspetto (capacità di deambulare comunicare, respirare, nutrirsi etc.) in ogni fase della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti;
- n) Promuovere la raccolta di fondi, al fine di organizzare e sostenere le attività scientifiche indirizzate alla ricerca di una cura per le malattie sopra menzionate e aiutare i malati che versano in stato di bisogno.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Dlgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera su tutto il territorio nazionale.

Art.3 Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117 /2017 (CTS).

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117 /2017 e delle relative norme di attuazione.



Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117 -17.

Art.4 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Nessun dividendo può essere ripartito tra i soci.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 Soci

L'associazione è costituita da familiari e malati delle patologie descritte nell'art. 2 punto a. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le altre organizzazioni di volontariato. Possono inoltre aderire gli altri enti del terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che siano interessati alle finalità dell'Associazione purché nel limite del cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato socie. Il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato.

I soci sono suddivisi in Fondatori, ordinari, sostenitori, Finanziatori.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, oltre a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia a questi ultimi che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

Art.6 Ammissione

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi



al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa entro il mese di febbraio di ogni anno, una quota annua non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni categoria annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'ammissione dei soci avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la comunicazione deve contenere la motivazione concedendo agli istanti, entro 60 giorni la possibilità di ricorrere all'assemblea contro il diniego.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

I Soci hanno la facoltà di prestare la propria opera, volontaria e gratuita, a favore delle iniziative promosse e organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione terrà un apposito registro ove figureranno i Soci disponibili alla summenzionata attività volontaria e gratuita.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art.7

Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo procederà all'inizio di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art.8

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo e, se minorenni, dell'elettorato attivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- 
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico -finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
 - votare in Assemblea.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art.9

Volontario e attività di volontariato

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10

Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il presidente
7. L'organo di controllo.



Art. 11 **Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili.

Possono far parte del consiglio direttivo o esclusivamente le persone fisiche associate ai sensi dell'art.34, comma 1 del CTS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio procede alla loro nomina in modo da eleggere, se possibile, un terzo ogni anno.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, ed in genere a tutti gli organi dell'Associazione, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede all'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice - Presidente ed in caso di assenza di entrambi del membro più anziano di età.

Art. 12 **Nomine del Consiglio Direttivo**

Il consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, l'organo di controllo, il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti.

Inoltre il consiglio può nominare vari Comitati di lavoro, con durata annuale rinnovabili attribuendo loro i relativi compiti e poteri.

Il consiglio ha anche la facoltà di nominare un Direttore scientifico.

Art. 13 **Attribuzione dei fondi**

Il Consiglio delibera circa l'attribuzione dei fondi nell'ambito dello scopo sociale. Deve chiedere, all'atto dell'erogazione di fondi, che il beneficiario ne presenti il rendiconto. Il



Consiglio è presieduto dal Presidente e o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.14

Collegio Tecnico Scientifico

L'adesione al Collegio Tecnico Scientifico è volontaria e gratuita ed è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Ha il compito di svolgere attività di consulenza in materie scientifiche di interesse per l'Associazione, nonché di promuovere la ricerca e lo studio sulla Sla e sulle patologie di cui all'art.2.

Art. 15

Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente.

Deve essere, altresì, convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta, specificando gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione.

Le convocazioni vengono fatte dal Presidente o da persona dallo stesso designata, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso contenente l'ora ed il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di diversa indicazione, la riunione si intende convocata presso la Sede dell'Associazione. Il Consiglio ha facoltà di indicare altre sedi per le riunioni, nell'ambito del territorio nazionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Segretario o, in caso di sua assenza, la persona all'uopo nominata da chi presiede, redige il verbale delle riunioni.

Art.17

Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri ad uno o più Consiglieri, ovvero ad uno o più membri del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio ha la facoltà di attribuire cariche direzionali all'interno dell'Associazione. Ove necessario, sarà redatto, a cura del Consiglio, un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 18

Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o Impedimento, al Vicepresidente.

In casi speciali di necessità ed urgenza, il Presidente e il vicepresidente, congiuntamente, possono esercitare i poteri del Consiglio, ma il loro operato deve essere ratificato dal consiglio nella riunione successiva.

Art. 19

Segretario

I compiti del Segretario sono:

- organizzare le riunioni del Comitato di Presidenza;
- provvedere alla corrispondenza;
- sovrintendere alle attività amministrative;
- redigere verbale delle riunioni del Consiglio;
- dare esecuzione alle disposizioni del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio.

Art.20

Tesoriere

I compiti del Tesoriere sono:

- curare la riscossione delle quote annuali versate dai soci; -
- provvedere ai pagamenti delle spese;
- curare la contabilità in generale.

Art.21

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22

Assemblea Ordinaria

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in qualunque momento ad iniziativa del Presidente o del Vicepresidente o di almeno un terzo del Consiglio Direttivo; inoltre, l'Assemblea può essere convocata su istanza di almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente l'ordine del giorno, inviata ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'ordine del giorno sarà anche affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) revoca il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- g) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;



j) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria possono essere convocate sia nella sede sociale che altrove, purché in territorio nazionale.

Entrambe deliberano a maggioranza dei presenti.

Per la validità della riunione dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora dal previsto orario di inizio, l'Assemblea Ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alle Assemblee hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, quale che sia la categoria di appartenenza. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni Socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.23

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art 24

L'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in loro assenza, da un Consigliere eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina in assenza del titolare un Segretario, che curerà la redazione del verbale; nomina anche, se necessario, due o più scrutatori, col compito di raccogliere i voti espressi dai Soci.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.25 Controllo Contabilità

Il controllo della contabilità dell'Associazione è affidato al Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, potranno essere impiegati entro l'esercizio successivo, destinandoli all'attuazione dello scopo sociale.

Art 26 Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione o comunque in caso di sua cessazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'organizzazione salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo l'art.9 del CTS.

ART.27 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs.117 /2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, qual e suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART.28 Personale retribuito

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART.29 Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117 /2017.

Art.30 Regolamento Integrativo

È fatta esplicitamente salva la facoltà di emanare un Regolamento integrativo dello statuto, da approvare in Assemblea Ordinaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme in materia.

Cagliari, lì 19/08/2024



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI
Registrato il 29 AGO. 2024
Al N° 225 Serie 3
Esatti € ESENTI

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Lanusei
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale
Antonio M. M. M.

Proceduto delega del Direttore Provinciale LIDIO BONIFACIO LATESEA